COPIA

Comune di PRALORMO
(Città Metropolitana di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI NEL TERRITORIO COMUNALE

L'anno **duemilaventi**, addì **ventinove** del mese di **luglio**, alle ore **19.30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

N. ORD.	NOMINATIVO	Incarico	Presente/Assente
1	MOSCHIETTO MARIO	SINDACO	P
2	BURZIO EMMA	CONSIGLIERE	P
3	MUSSO MARIO	CONSIGLIERE	P
4	FISSORE RICCARDO	CONSIGLIERE	P
5	FERRARI STEFANO	CONSIGLIERE	P
6	GALLO GIANLUCA	CONSIGLIERE	P
7	NOE' FEDERICO	CONSIGLIERE	A
8	CELANT FABRIZIA	CONSIGLIERE	P
9	FOGLIATO LORENZO	CONSIGLIERE	P
10	SCAGLIA GIOVANNA	CONSIGLIERE	P
11	ANTOLINI RENZO	CONSIGLIERE	P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Truscia.

Il Signor Mario Moschietto nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.

Su proposta della Giunta comunale;

Premesso che la disciplina della tutela degli animali è sempre più oggetto di attenzione da parte delle persone e si manifesta sia attraverso una crescente sensibilità verso i bisogni degli animali sia attraverso una continua richiesta di codificazione, soprattutto a livello locale, di comportamenti per una corretta conduzione dell'animale, al fine di garantire l'incolumità delle persone, la tutela della salute, l'igiene e il benessere dell'animale;

Considerato che il Comune di Pralormo è sprovvisto di regolamentazione sulla tutela ed il benessere degli animali;

Ritenuto necessario, per quanto di competenza e fatte salve le norme regionali e nazionali che disciplinano la materia, stabilire precise disposizioni, che garantiscano, al tempo stesso, il benessere dell'animale, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale, l'incolumità delle persone e la tutela dell'igiene e della salute pubblica;

Considerata l'esigenza di provvedere, a livello comunale, a una puntuale regolamentazione della materia così complessa e delicata, volta a garantire il benessere animale e, contestualmente, alla sensibilizzazione della popolazione in tal senso;

Ritenuto che l'adozione di tale tipologia di Regolamento possa rappresentare per questo Comune un significativo indice di civiltà e sensibilità nei confronti degli animali e nel contempo un importante strumento di disciplina delle modalità di detenzione e cura degli animali, nonché di regolazione delle attività ludiche e commerciali/produttive che prevedono l'impiego a diverso titolo degli animali;

Dato atto che:

- il miglioramento della convivenza uomo-animale nell'ambito del tessuto urbano è ormai da tempo fra gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale che, a tal fine, ha già intrapreso iniziative per coinvolgere i cittadini e sensibilizzare sulle problematiche legate al mondo animale;

- l'Amministrazione intende promuovere la tutela del benessere degli animali sul proprio territorio, quale strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi;

Evidenziato che al fine di assicurare la pubblica incolumità in materia si intende attuare detta regolamentazione, mediante l'applicazione delle sanzioni pecuniarie quali azioni preventive e deterrenti per l'osservanza delle norme citate;

Viste le vigenti fonti normative regionali, nazionali e internazionali che costituiscono normative di riferimento in materia di tutela del benessere degli animali, come di seguito riportate:

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

- Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale proclamata all'Unesco il 15 ottobre 1978;

- articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Sevizio Sanitario Nazionale;

-articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;

- Legge 14 agosto 1991, n. 281 concernente “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” e successive modifiche, che promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento al fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;

- Legge 7 febbraio 1992, n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

- Legge Regionale Piemonte 26 luglio 1993, n. 34 per la “Tutela e controllo degli animali d’affezione”;

- D.P.G.R. 11 novembre 1993, n. 4359 “Regolamento recante criteri per l’attuazione della legge regionale “Tutela e controllo degli animali d’affezione”;

- Legge 22 novembre 1993 – Nuove norme contro il maltrattamento degli animali;

- D.M. Ambiente 19 aprile 1996 e successive modifiche recante l’elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 146 Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 - Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy;

- Legge Regionale Piemonte 19 luglio 2004, n. 18 – Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell’anagrafe canina);

- Legge 20 luglio 2004, n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, modificata e integrata all’articolo 2 dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 47 e dall’articolo 49 della Legge 4 giugno 2010, n. 96;

- Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n.1255/97 nonché il relativo Decreto Legislativo 25 luglio 2007 n. 151 "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005”;

- “Linee Guida per il mantenimento degli animali. nei circhi e nelle mostre itineranti” emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell’Ambiente (Servizio conservazione Natura –

Autorità Scientifica Cites) in data 10.5.2000, ai sensi della Legge 150/92 e della Legge 426/98, integrate in data 19 Aprile 2006 con Prot. DPN/10/2006/11106;

- articolo 13 della parte II del Trattato dell’Unione Europea che riconosce gli animali come esseri senzienti impegnando su ciò anche gli Stati membri, ratificato ed eseguito con Legge 2 agosto 2008 , n. 130;

- Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n. 333 Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento e il Regolamento (CE) n.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento;

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 Attuazione della direttiva n.86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e la Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

- Regolamento CEE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

- Legge Regionale Piemonte 4 novembre 2009, n. 27 – Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale;

- Legge Regionale Piemonte 18 febbraio 2010, n. 6 – Norme per la detenzione, l’allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali;

- Legge Regionale Piemonte 18 febbraio 2010, n. 11 – Norme in materia di pet therapy – terapia assistita con animali e attività assistita con animali;

- articolo 31 della Legge 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale che fissa le modifiche agli articoli 177 e 189 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, riguardo ai mezzi di soccorso per animali e agli incidenti con danni ad animali;

- Legge 4 novembre 2010, n. 201 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2011 Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

- Ordinanza del Ministero della Salute del 21 luglio 2011 e successive proroghe, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati;

- Ordinanza del Ministero della Salute del 4 agosto 2011. “Integrazioni all’ordinanza del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani come modificata dall’Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2011”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’8 settembre 2011;

- Ordinanza del Ministero della Salute 10 febbraio 2012 – Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati;

- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 11/R del 28 novembre 2012 – Regolamento regionale recante: “Disposizione attuative della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 in materia di animali esotici”;

- Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli animali d’affezione ai sensi dell’Accordo 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d’affezione;

- Regolamento (UE) n. 576/2013 del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (Testo rilevante ai fine del SEE);

- Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013. concernente la “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2013, n. 209 (come prorogata e modificata dalla O.M. 3/8/2015);

- Determina dirigenziale n. 1066 del 17 dicembre 2013 – Approvazione linee guida per l’applicazione della normativa sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici;

- Deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2016, n. 24-3177 – Recepimento “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA);

- articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale così come modificati dall’articolo 3 della Legge 4 novembre 2010, n.201, e gli articoli 544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 672 e 727 del Codice penale;

- articoli 823 e 826 del Codice Civile;

Rilevata la necessità di coordinare in un Regolamento comunale le disposizioni in materia di tutela del benessere degli animali che si trovano o dimorano temporaneamente o stabilmente nel territorio comunale;

Ritenuto pertanto opportuno approvare uno specifico “Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali”, finalizzato a disciplinare e regolamentare tutte le problematiche sopra richiamate;

Preso atto che a cura dell’Ufficio di Polizia Locale è stata predisposta la presente bozza di “Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali”, prendendo come base di studio il regolamento modello proposto dall’ANCI, nonché dei regolamenti analoghi già approvati in altri Comuni della Regione Piemonte e in altre Regioni italiane;

Evidenziato che tale bozza di regolamento è stata trasmessa ai Servizi Veterinari dell'ASL TO5 per acquisire eventuali suggerimenti e pareri, parere favorevole pervenuto in data 16.07.2020, come da Prot. 2412 del 17.07.2020;

Visto il "Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali", composto di n. 46 articoli, che si allega alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

Dato atto che dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili o in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali, come dispone l'art. 45;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

*«**Art. 7 - Regolamenti.***
Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, recante: "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi *(G.U. 27 aprile 2001, n. 97)*;
- 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante: "Guida alla redazione dei testi normativi *(G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);*

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dato atto che la presente deliberazione non necessità del parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

SI PROPONE AFFINCHÈ IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1) di richiamare quanto esposto in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) di approvare il "Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali nel territorio comunale", composto di n. 46 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

3) che il presente regolamento, a seguito dell'approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del comune di Pralormo nella sezione "Amministrazione Trasparente" ed entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 65 del vigente Statuto Comunale.

4) Di dare atto che dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili o in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali, così come disposto all'art. 45.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola il Consigliere Giovanna Scaglia che dichiara, a nome del proprio gruppo, di essere concordi ed incita i controlli.

Il Sindaco presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata

Si dà atto che al momento della votazione è assente il Consigliere F. Noè.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 10 Consiglieri
Votanti n. 10 Consiglieri
Voti favorevoli n. 10
Astenuti zero
Voti contrari zero

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

DI APPROVARE la deliberazione sopra riportata.

Alle ore 20.50 del 29 luglio 2020 il Sindaco presidente chiude il Consiglio Comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere: FAVOREVOLE

Li, 22.07.2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Mario Moschietto

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

F.to Mario Moschietto

Il Consigliere Anziano

F.to Emma Burzio

Il Segretario Comunale

F.to Stefania Truscia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18.08.2020

Li, 18.08.2020

Il Segretario Comunale
F.to Stefania Truscia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 18.08.2020

Il Segretario Comunale
Stefania Truscia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

x per la scadenza del termine di giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)
□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000)

Li

Il Segretario Comunale
F.to Stefania Truscia